



Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"

Emanazione del "Regolamento per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi del Sannio".

Decreto n. 392

IL RETTORE

VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio;

VISTO l'articolo 97 della Costituzione Italiana il quale stabilisce, tra l'altro, che:

- i "...pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione...";
- nello "...ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari...";
- agli "...impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge...";

VISTA la Legge 28 febbraio 1987, n. 56, pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1987, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro";

VISTO in particolare, l'articolo 16 della predetta Legge 28 febbraio 1987, n. 56, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

- le "...amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego...";
- essi "...sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti...";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 113 della Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO in particolare, l'articolo 5 dal titolo "Categorie riservatarie e preferenze" del predetto Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

- nei "...pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso...";

"Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti" Responsabile: Dott.ssa Maria
Grazia De Girolamo
Telefono: +39.0824.30.50.46 - E-mail degirolamo@unisannio.it
Istruttoria curata da: Dott.ssa Alessandra Bernini Carri

Università degli Studi del Sannio
Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento (Italy) - Fax:
+39.0824.23648

CONSIDERATO inoltre, che l'articolo 24 dal titolo *"Iscrizione nelle liste"* del predetto Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, stabilisce, tra l'altro, che:

- le *"...sezioni circoscrizionali per l'impiego formano una graduatoria relativa a categorie, qualifiche e profili generici e diverse graduatorie per categorie, qualifiche e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato..."*;
- le *"...graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati..."*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1997, e successive modifiche ed integrazioni, che definisce il *"Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici"*;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 112 della Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO in particolare, l'articolo 70, comma 13, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

- in *"...materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti..."*;

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"*;

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 84 della Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il *"Codice dell'ordinamento militare"*;

VISTO il *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca"* relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018;

CONSIDERATO che in data 11 febbraio 2020, 7 aprile 2020 e 20 aprile 2020 si sono svolti incontri tra la Delegazione di Parte Pubblica, i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di Comparto e i Componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Università degli Studi del Sannio per discutere in merito all'argomento iscritto nell'ordine del giorno dal titolo *"Regolamento per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi del Sannio"*;

CONSIDERATO che in data 20 aprile 2020, nell'incontro tra la Delegazione di Parte Pubblica, i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di Comparto e i Componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Università degli Studi del Sannio, le parti hanno approvato la bozza del *"Regolamento per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi del Sannio"*;

CONSIDERATO che il Senato Accademico nella seduta del 20 maggio 2020 ha approvato la predetta proposta regolamentare denominata *"Regolamento per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi del Sannio"*,

DECRETA

ARTICOLO 1 - Per le motivazioni esposte in premessa, è emanato il *"Regolamento per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi del Sannio"*, il cui testo si allega al presente Decreto per formarne parte integrante.

Benevento, 28 MAG. 2020


IL RETTORE
Professore Gerardo CANFORA



"Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti" Responsabile: Dott.ssa Maria
Grazia De Girolamo
Telefono: +39.0824.30.50.46 - E-mail degirolamo@unisannio.it
Istruttoria curata da: Dott.ssa Alessandra Bernini Carri

Università degli Studi del Sannio
Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento (Italy) - Fax:
+39.0824.23648





REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI RUOLI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

Art. 1

Finalità e principi

Il presente Regolamento intende:

- 1) migliorare l'efficacia del reclutamento del personale tecnico e amministrativo attraverso la definizione di procedure selettive che, pur ispirate a criteri di flessibilità in dipendenza delle esigenze di funzionamento, garantiscano coerenza tra necessità organizzative delle strutture e le attitudini professionali dei candidati;
- 2) adeguare le prove di selezione all'accertamento delle conoscenze culturali, delle capacità tecnico-professionali, delle capacità organizzative, e delle attitudini del candidato, in modo da permettere all'Ateneo di dotarsi di professionalità capaci di evolvere in relazione alle continue trasformazioni tecniche e organizzative.

Il presente Regolamento si conforma ai principi dettati in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni dalle leggi vigenti.

Art. 2

Definizione dei posti disponibili

L'Ateneo individua annualmente i posti da ricoprire con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in coerenza con quanto previsto nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo e nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività amministrative per il perseguimento della mission istituzionale di Ateneo.

Art. 3

Copertura dei posti disponibili

La copertura dei posti disponibili avviene mediante:

- 1) mobilità;
- 2) selezione pubblica dall'esterno con eventuali riserve di posti per gli aventi diritto. Tali riserve non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 9-5-1994 n. 487, la cui disciplina si applica per effetto del rinvio operato dall'art. 70, comma 13, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

La riserva si applica, secondo la normativa vigente:

- a. a favore dei soggetti di cui alla Legge 68/99 nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;
- b. a favore dei soggetti di cui al D. Lgs. n. 66 del 15.3.2010 e s.m.i., artt. 1014, comma 1, lett. a), e 678, comma 9 per un'aliquota del 30% dei posti messi a concorso;
- c. a favore dei dipendenti di questo Ateneo in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella misura del 50% dei posti messi a concorso.;

Se in relazione al limite del 50% di cui al sopracitato art. 5 del DPR 487/94, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

- 3) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, per la categoria B, posizione economica B1, per la quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. secondo la procedura prevista dai successivi commi.

L'Amministrazione inoltra alla Provincia di Benevento la richiesta di avviamento a selezione, con l'indicazione della categoria, dell'area, della mansione nonché del titolo di studio, di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire nel caso di assunzioni effettuate ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e ss. del D.P.R. 487/94 e 16 della L. 28.02.1987 n. 56 ovvero pari ai posti da ricoprire nel caso di assunzioni obbligatorie, in applicazione del D.P.R. 246/97 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 della L. n. 68/99, solo qualora, dal prospetto informativo inviato alla Provincia ai sensi dell'art. 9, comma 6, della L. n. 68/99, così come sostituito dall'art. 40, comma 4, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in L. 133/2008, dovesse risultare una copertura. In tale ultima ipotesi l'Amministrazione si riserva la possibilità di assolvere alla copertura della quota d'obbligo di cui alla legge 68/99 anche mediante la sottoscrizione di convenzione con la Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 11 della citata legge.

L'Amministrazione, nel rispetto dei termini di legge, provvederà a convocare le unità comunicate dalla Provincia di Benevento per sottoporle alle prove di idoneità, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

La suddetta prova consisterà nello svolgimento di una prova pratica attitudinale e/o in un colloquio volto ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste nelle declaratorie riferibili alla categoria B e non comporta alcuna valutazione comparativa.

L'Amministrazione, accertata la regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria finale e dichiara gli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti previsti, con decreto del Direttore Generale. Il predetto decreto è pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

4) eventuali diverse forme di reclutamento previste dalla Legge.

Art. 4

Procedura di mobilità obbligatoria

L'Amministrazione, prima di espletare la selezione pubblica, procede all'esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ai fini della ricollocazione del personale in disponibilità tramite comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 5

Procedura di mobilità volontaria

L'Amministrazione attiva le procedure di mobilità volontaria con apposito avviso pubblicato all'albo ufficiale e inserito nel sito web dell'Ateneo.

La valutazione dei candidati è condotta da una commissione di tre esperti nelle materie attinenti la professionalità richiesta e avviene attraverso l'analisi del curriculum vitae e un eventuale colloquio, volto a verificare il possesso delle conoscenze, competenze e capacità richieste e la congruità col profilo per cui è stata presentata la domanda.

Le domande di partecipazione al concorso sono inviate esclusivamente per via telematica e in ciascun bando di concorso sarà specificata la procedura da seguire ivi compresa la modalità di presentazione dei titoli ove richiesta.

Articolo 6

Procedure di mobilità per compensazione

Nell'ambito dei principi generali di ottimale distribuzione delle risorse umane e di buon andamento dell'azione amministrativa e allo scopo di tenere in adeguata considerazione le aspettative professionali e personali dei lavoratori, è consentita in ogni momento la mobilità dei singoli dipendenti, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti appartenenti, di norma, alla stessa categoria.

La procedura di mobilità sarà avviata a condizione che sia rilasciato il consenso da parte dell'Amministrazione di appartenenza dell'unità che aspira al trasferimento presso questo Ateneo.

Il candidato che aspira a trasferirsi presso l'Ateneo dovrà trasmettere curriculum vitae e potrà essere sottoposto a valutazione da parte di apposita Commissione costituita con decreto del Direttore Generale.

La procedura di mobilità di cui al precedente comma 1 si perfezionerà solo se autorizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 7

Procedura di selezione pubblica dall'esterno

L'accesso alle categorie B3, C, D ed EP avviene mediante concorso pubblico per soli esami ovvero mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

L'accesso alla categoria B, posizione economica B1, avviene mediante selezione dei lavoratori avviati dai competenti uffici provinciali del lavoro che raccolgono le adesioni all'offerta di lavoro con avviso pubblico dell'Università.

L'accesso alla categoria B, posizione economica B1, del personale beneficiario della Legge n. 68/1999, può avvenire (in alternativa):

A) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste costituite per i disabili di cui alla Legge n. 68/1999 secondo le regole ivi previste;

B) con stipula di convenzioni con i competenti uffici provinciali. L'Università provvederà ad emanare avviso pubblico a selezione. Nell'avviso saranno indicati i requisiti professionali richiesti al candidato, le mansioni, il luogo di lavoro, l'iscrizione nell'elenco del collocamento mirato e l'eventuale ricorso alla chiamata nominativa. Copia di tale avviso sarà inviata al Servizio provinciale Categorie Protette che raccoglierà le adesioni volontarie all'offerta e, sulla base dei requisiti indicati nell'avviso, effettuerà una prima selezione.

L'Università individuerà i candidati idonei tra quelli trasmessi dai competenti uffici provinciali mediante una selezione che consisterà in prove tendenti ad accertare l'idoneità del candidato con riferimento alle attività da svolgere e non comporta valutazione comparativa.

Articolo 8

Tipologia e contenuti delle prove d'esame

Le prove d'esame devono essere stabilite tenendo conto della categoria del posto messo a concorso.

Le prove d'esame saranno articolate come segue:

CATEGORIA B

Posizione economica B3

Una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, o pratica e una prova orale.

CATEGORIA C, D e EP

Una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale.

Per i concorsi per i quali sia prevista anche la valutazione dei titoli di merito, si applica quanto previsto dalla Tabella A), allegata al presente Regolamento

I voti delle prove sono espressi in trentesimi. Le prove si intendono superate se si ottiene una votazione di almeno ventuno trentesimi.

La prova scritta può consistere o in un elaborato e/o in appositi test bilanciati e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo predeterminato. La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate dalla commissione esaminatrice. È demandato alla commissione esaminatrice la determinazione delle modalità di espletamento delle prove.

La prova orale consisterà in un colloquio che verterà sulle materie indicate di volta in volta nel bando di concorso. Nel corso della prova orale sarà, inoltre, accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra quelle indicate dal bando di concorso. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Nei concorsi per esami, il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta o pratica e della votazione conseguita nella prova orale. Il punteggio attribuito alle eventuali prove preselettive non concorre alla formazione del punteggio finale.

Art. 9

Bando di selezione

Le selezioni e i concorsi per l'accesso dall'esterno di cui all'art. 6 sono indette con bando pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università e, almeno nella forma di avviso, e sulla Gazzetta Ufficiale, nonché inserito nel sito Web dell'Ateneo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere un contributo per le spese generali della selezione, non rimborsabile, il cui importo sarà stabilito con decreto del Direttore Generale.

Le domande di ammissione alle selezioni devono essere inviate esclusivamente mediante procedura telematica.

Il bando indica, altresì, le modalità di comunicazione ai candidati del calendario e della sede delle prove.

Art. 10

Preselezione

Il bando di concorso fisserà il limite dei candidati ammessi oltre il quale svolgere la prova preselettiva, i contenuti e le modalità, il numero di candidati da ammettere alla prova successiva nonché ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. Il predetto numero potrà essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile nella graduatoria.

L'Amministrazione ha facoltà di demandare alla Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 11 l'espletamento della preselezione ovvero di ricorrere all'ausilio di aziende specializzate nel reclutamento di personale, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice.

Art. 11

Commissione esaminatrice

La selezione, ivi inclusa la prova idoneativa di cui al precedente articolo 3, è svolta da una Commissione nominata con decreto del Direttore Generale.

La Commissione di cui al precedente comma 1 è composta da un Presidente e da due membri esperti, scelti nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e imparzialità, tenendo conto della professionalità e della competenza in relazione al posto messo a concorso.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera e), del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente con esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti, personale tecnico-amministrativo e dirigenziale dell'Università o estranei alla stessa che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all' articolo 35, comma 3, lettera e, del D. lgs. n. 165/2001 e fermo restando il principio di cui al medesimo articolo 35, comma 3, lettera e).

Le funzioni di Presidente sono svolte da professori di I e II fascia, da ricercatori a tempo determinato o indeterminato, da dirigenti o unità di personale appartenente alla categoria D o EP, e comunque, appartenente alla categoria superiore al posto messo a concorso.

Il personale tecnico-amministrativo nominato componente della commissione esaminatrice deve appartenere ad una categoria almeno pari a quella del posto bandito.

Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico.

I componenti delle Commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori, cessano dall'incarico salvo conferma dell'amministrazione.

Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da personale tecnico-amministrativo appartenente a categoria non inferiore alla C.

Art. 12

Requisiti per l'accesso

Le assunzioni di personale tecnico ed amministrativo, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, ai sensi del CCNL vigente:

a) Categoria B,

posizione economica B1: titolo di studio della scuola dell'obbligo;

posizione economica B3: titolo di studio della scuola dell'obbligo e attività lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta, prestata per almeno 2 anni presso amministrazioni statali, enti pubblici, enti o aziende private, ovvero attestato di qualificazione professionale di durata almeno biennale, laddove siano richiesti dalla specificità dell'attività lavorativa;

b) Categoria C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) Categoria D: diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999 o lauree riconosciute equipollenti o laurea triennale di cui al D.M. 509/1999 o al D.M. 270/2004;

d) Categoria EP: Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22.10.2004, n. 270, nonché:

- abilitazione professionale conseguente al possesso del Diploma di Laurea (DL) ovvero della Laurea Specialistica (LS) ovvero ancora della Laurea Magistrale e/o iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta;

- ovvero qualificazione professionale acquisita mediante una esperienza lavorativa specifica almeno biennale, attinente alla professionalità richiesta, presso enti pubblici in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il Diploma di Laurea (DL) o la Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM), ovvero presso aziende private in posizioni funzionali apicali per le quali esiste idonea certificazione relativa all'inquadramento contrattuale in tali posizioni.

Per alcune figure professionali, il possesso dell'abilitazione alla professione sarà richiesto a sensi di Legge.

In ogni caso, oltre a quelli richiesti in linea generale per l'accesso alla categoria, potranno essere indicati nel bando requisiti specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa.

Art. 13

Titoli valutabili

A seconda della professionalità e delle caratteristiche proprie del posto da ricoprire, le categorie di titoli valutabili, ove previsti dal bando, sono le seguenti:

1. Titoli accademici e di studio (diploma, laurea, specializzazione, master, dottorato ecc.) conseguiti dal candidato:

In particolare:

a) si terrà conto della votazione conseguita col titolo di studio previsto per l'ammissione alla selezione;

b) altri titoli di studio e accademici attinenti al posto da ricoprire saranno valutati qualora il titolo di studio richiesto sia la laurea; nelle selezioni per l'accesso alla categoria C, possono essere valutati, oltre al diploma di istruzione secondaria di 2° grado, i diplomi universitari (D.U.) di durata inferiore ai tre anni.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 10 punti per l'accesso alla categoria EP

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 8 punti per l'accesso alle categorie B, C e D.

2. Titoli di carriera:

a) incarichi o servizi speciali o svolgimento di particolari funzioni professionali attestate presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici attinenti alle attività relative al posto da ricoprire;

b) attestazioni di attività formative, attestati di qualificazione o di specializzazione attinenti il posto da ricoprire;

c) attività didattiche, partecipazione in qualità di relatore a corsi, seminari, ecc. attinenti al posto da ricoprire;

d) partecipazione a commissioni come componente e/o segretario;

e) essere utilmente collocati in graduatoria di merito in corso di validità in altri concorsi per l'accesso alla medesima categoria posta a bando.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 8 punti.

3. Pubblicazioni scientifiche (da valere solo per la categoria EP):

Articoli o pubblicazioni scientifiche, relazioni tecniche, lavori originali e contributi innovativi nell'interesse del servizio attinenti al posto da ricoprire.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 2 punti.

4. Servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato presso altre Università ovvero presso altre pp.aa.

a) anzianità di servizio effettivo prestato nella categoria da ricoprire o in quella immediatamente inferiore o nelle ex qualifiche ivi confluite con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Università ovvero altre pp.aa.: nella misura di 0,50 per anno;

b) anzianità di servizio effettivo prestato in categorie inferiori o nelle ex qualifiche ivi confluite con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Università o altre pp.aa.: nella misura di 0,25 per anno;

c) anzianità di servizio effettivo prestato in categoria immediatamente inferiore, pari o superiore a quella da ricoprire o in ex qualifiche ivi confluite con rapporto di lavoro a tempo determinato presso Università o altre pp.aa.: nella misura di 0,50 per anno;

d) anzianità di servizio effettivo prestato in categorie inferiori a quella da ricoprire o in ex qualifiche ivi confluite con rapporto di lavoro a tempo determinato presso Università o altre pp.aa.: nella misura di 0,25 per anno.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 8 punti per il concorso per l'accesso alla categoria EP.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 12 punti per il concorso per l'accesso alle categorie B, C e D.

5. Abilitazioni professionali.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 2 punti.

I titoli da sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice devono essere inviati entro i termini previsti dal bando in originale o in copia autenticata. Ai sensi dell'art. dell'art. 46 del DPR 445/2000, i titoli di studio, i diplomi di specializzazione, i titoli culturali, gli attestati di frequenza a corsi possono essere autocertificati. Per i servizi svolti alle dipendenze o in favore di privati e di pubbliche amministrazioni il candidato può produrre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in copia purché corredate di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità della copia stessa all'originale.

In ogni caso i titoli presentati devono consentire una corretta ed immediata attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle autocertificazioni.

Art. 14

Graduatoria di merito

La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale determinata come sotto indicato e con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze e/o riserve di cui al presente Regolamento, è approvata con decreto del Direttore Generale e pubblicata nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

La votazione finale è determinata sommando i voti rispettivamente conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nell'eventuale valutazione dei titoli. Il voto massimo attribuibile ai titoli è pari a 30/30.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve e delle preferenze.

Art. 15

Utilizzabilità delle graduatorie

In assenza di graduatorie per assunzioni a tempo determinato della stessa categoria, area e professionalità, è facoltà dell'Amministrazione poter utilizzare le graduatorie di selezioni a tempo indeterminato anche per la

costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, entro il rispettivo termine di validità. In tali casi, l'assunzione a tempo determinato avviene senza pregiudizio all'instaurazione di successivi rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la stessa persona, nel rispetto della sua posizione in graduatoria.

Art. 16

Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa generale vigente.

TABELLA A*

Linee guida per l'attribuzione dei punteggi alle classi di Titoli previste dall'art. 9 del Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione e assunzione del personale Tecnico Amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio:

1. Titoli accademici e di studio (diploma, laurea, specializzazione, master, dottorato ecc.) conseguiti dal candidato

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 10 punti per l'accesso alla categoria EP

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 8 punti per l'accesso alle categorie B, C e D.

Criteria per l'attribuzione del punteggio per l'accesso alla categoria EP (max 10 punti)	Criteria per l'attribuzione del punteggio per l'accesso alle categorie B, C e D (max 8 punti)
Votazione conseguita relativamente al titolo di studio richiesto per l'accesso: fino a 2 punti con attribuzione di 0,20 per ogni punto superiore alla votazione di 100	Votazione conseguita relativamente al titolo di studio richiesto per l'accesso: fino a 2 punti. A) per il Diploma di Laurea (DL), la Laurea Specialistica (LS) e Laurea Magistrale (LM) punti 0,20 per ogni punto superiore alla votazione di 100; B) per il Diploma di Scuola Secondaria Superiore con punteggio espresso in centesimi con attribuzione di 0,22 per ogni punto superiore alla votazione di 91; C) per il Diploma di Scuola Secondaria superiore con punteggio espresso in sessantesimi 0,33 per ogni punto superiore alla votazione di 54; D) per il Diploma di Scuola Media Inferiore 2 punti per il giudizio "Ottimo" o per 10/10.
Ulteriore Laurea del Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica e Laurea Magistrale con attribuzione di 2 punti per il possesso di ulteriore diploma di laurea attinente al profilo professionale posto a bando di concorso	Titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso: 2 punti. In particolare: A) per le categorie B e C, con attribuzione di 2 punti per il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso attinente al profilo professionale posto a bando di concorso; B) per la categoria D, con attribuzione di 2 punti per il possesso di ulteriore ed equipollente diploma di laurea presentato quale requisito di accesso alla procedura e attinente al profilo professionale posto a bando.
Master.....fino a 2 con attribuzione di 1 punto per il possesso di un master di II Livello (0,50 punti per i master di I Livello) attinente al profilo professionale posto a bando di concorso	Master.....fino a 2 con attribuzione di 1 punto per il possesso di un master di II Livello (0,50 punti per i master di I Livello) attinente al profilo professionale posto a bando di concorso
Dottorato..... fino a 2 con attribuzione di 2 punti per il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente al profilo professionale posto a bando di concorso	Dottorato..... fino a 1 con attribuzione di 1 punto per il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente al profilo professionale posto a bando di concorso
Specializzazionefino a 2 con attribuzione di 2 punti per il possesso del titolo di specializzazione attinente al profilo professionale posto a bando di concorso	Specializzazionefino a 1 con attribuzione di 1 punto per il possesso del titolo di specializzazione attinente al profilo professionale posto a bando di concorso

2. Titoli di carriera

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 8 punti

Titolo	Punteggio
---------------	------------------

a) incarichi o servizi speciali o svolgimento di particolari funzioni professionali attestate presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici attinenti alle attività relative al posto da ricoprire;	fino a 3 punti con attribuzione di 0,20 punti per ogni singola fattispecie rientrante nella prevista tipologia
b) attestazioni di attività formative, attestati di qualificazione o di specializzazione attinenti il posto da ricoprire;	fino a 2,5 punti con attribuzione di 0,25 punti per ogni singola fattispecie rientrante nella prevista tipologia
c) attività didattiche, partecipazione in qualità di relatore a corsi, seminari, ecc. attinenti al posto da ricoprire;	fino a 1 punto con attribuzione di 0,20 punti per ogni singola fattispecie rientrante nella prevista tipologia
d) partecipazione a commissioni come componente e/o segretario;	fino a 1 punto con attribuzione di 0,20 punti per ogni singola fattispecie rientrante nella prevista tipologia
e) essere utilmente collocati in graduatoria di merito in corso di validità in altri concorsi per l'accesso alla medesima categoria posta a bando.	attribuzione di 0,50 punti

3. Pubblicazioni scientifiche (da valere solo per la categoria EP)

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 2 punti.

Il punteggio sarà attribuito dalla commissione esaminatrice sulla base dei sotto criteri dalla stessa individuati.

4. Servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato presso altre Università ovvero presso altre pp.aa.

Criteria per l'attribuzione del punteggio per l'accesso alla categoria EP (max 8 punti)	Criteria per l'attribuzione del punteggio per l'accesso alle categorie B, C e D (max 12 punti)
a) anzianità di servizio effettivo prestato nella categoria da ricoprire o in quella immediatamente inferiore o nelle ex qualifiche ivi confluite con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Università ovvero altre pp.aa.: nella misura di 0,50 per anno;	a) anzianità di servizio effettivo prestato nella categoria da ricoprire o in quella immediatamente inferiore o nelle ex qualifiche ivi confluite con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Università ovvero altre pp.aa.: nella misura di 0,50 per anno;
b) anzianità di servizio effettivo prestato in categorie inferiori o nelle ex qualifiche ivi confluite con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Università o altre pp.aa.: nella misura di 0,25 per anno;	b) anzianità di servizio effettivo prestato in categorie inferiori o nelle ex qualifiche ivi confluite con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Università o altre pp.aa.: nella misura di 0,25 per anno;
c) anzianità di servizio effettivo prestato in categoria immediatamente inferiore, pari o superiore a quella da ricoprire o in ex qualifiche ivi confluite con rapporto di lavoro a tempo determinato presso Università o altre pp.aa.: nella misura di 0,50 per anno;	c) anzianità di servizio effettivo prestato in categoria immediatamente inferiore, pari o superiore a quella da ricoprire o in ex qualifiche ivi confluite con rapporto di lavoro a tempo determinato presso Università o altre pp.aa.: nella misura di 0,50 per anno;
d) anzianità di servizio effettivo prestato in categorie inferiori a quella da ricoprire o in ex qualifiche ivi confluite con rapporto di lavoro a tempo determinato presso Università o altre pp.aa.: nella misura di 0,25 per anno.	d) anzianità di servizio effettivo prestato in categorie inferiori a quella da ricoprire o in ex qualifiche ivi confluite con rapporto di lavoro a tempo determinato presso Università o altre pp.aa.: nella misura di 0,25 per anno.

5. Abilitazioni professionali.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 2 punti.

Il punteggio sarà attribuito dalla commissione esaminatrice sulla base dei sotto criteri dalla stessa individuati.